

CORTE DI CASSAZIONE  
Ordinanza 9 settembre 2021, n. 24360

Rilevato che

il Tribunale di Catanzaro accoglieva il ricorso proposto da XXX il 24 giugno 2016 dichiarava estinti per prescrizione i crediti contributivi azionati dall'INPS con dieci cartelle esattoriali notificate tra febbraio 2007 e giugno 2010, alle quali aveva fatto seguito l'intimazione di pagamento notificata dalla società YYY s.p.a. il 24 marzo 2016, contro cui il contribuente aveva reagito in giudizio;

la Corte d'Appello di Catanzaro rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate, ritenendo applicabile la prescrizione di cinque anni, in virtù del disposto di Cass. SU n. 23397 del 2016 secondo cui la definitività della cartella non opposta non muta il regime della prescrizione del credito iscritto a ruolo e quindi non lo assoggetta ad un termine di prescrizione decennale.

L'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituisce.

Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che

Con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 20 del d.lgs. n. 112 del 1999 e 1 / comma 197/ della legge n. 145 del 2018 per non avere la Corte d'Appello considerato che dal 1999, dopo l'iscrizione a ruolo, la prescrizione (anche) dei crediti previdenziali è decennale.

Il motivo è infondato.

Infatti, questa Corte ha affermato che:

il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale previsto dall'art. 2953 c.c. (previsto solo per i diritti per i quali sia intervenuta una sentenza passata in giudicato), si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. SU n. 23397 del 2016);

la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della



irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c., restando irrilevante sia il subentro dell'Agenzia delle entrate quale nuovo concessionario, sia il fatto che l'art. 20, comma 6, del d. lgs. n. 112 del 1999 preveda un termine di prescrizione decennale per la riscossione, atteso che detto termine concerne il procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili e non interferisce con lo specifico termine previsto per azionare il credito (Cass. n. 11335 del 2019);

in tema di riscossione mediante ruolo, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non produce la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., restando irrilevante sia il subentro dell'Agenzia delle entrate quale nuovo concessionario (AdER), sia la previsione dell'art. 20, comma 6, d.lgs. n. 112 del 1999 sul termine decennale per la riscossione, atteso che: trattasi di termine fissato in relazione alla disciplina ordinaria del procedimento di riscossione; quella di prescrizione è eccezione in senso stretto sicché non è rilevabile d'ufficio l'effetto estintivo della prescrizione breve; un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 20 cit. impone di riferire detto termine al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili e non a quello per azionare il credito (Cass. n. 11814 del 2020);

«la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non comporta anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995) in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., restando irrilevante il termine di prescrizione decennale contemplato dall'art. 1, comma 197, della I. n. 145 del 2018, che concerne il "riaffido" in riscossione, da parte dell'ente creditore al concessionario, dei crediti rispetto ai quali siano sorte irregolarità o falsità, già oggetto di dichiarazione di "saldo e stralcio" ai sensi del comma 184 e ss. dello stesso art. 1» (Cass. n. 1826 del 2020).

La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta ai suddetti principi là dove ha affermato che per i contributi previdenziali la prescrizione si compie in cinque anni, interpretando in maniera corretta la portata di Cass. SU n. 23397 del 2016 la quale, pronunciandosi proprio in tema di prescrizione di contributi previdenziali, ha affermato che la prescrizione è decennale solo quando il credito dell'Ufficio sia stato accertato in sede giudiziale con sentenza passata in giudicato oppure quando per il credito sia prevista la prescrizione ordinaria di dieci anni, mentre nel caso dei contributi previdenziali è di cinque anni e nel caso di specie l'irretrattabilità del credito si è determinata in virtù della scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo e non in virtù di una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato.

Il motivo è pertanto infondato e conseguentemente il ricorso va respinto; nulla va statuito in merito alle spese, non essendosi costituita la parte contribuente.

P. Q. M.



La Corte rigetta il ricorso.

